

Civile Ord. Sez. 3 Num. 15900 Anno 2026  
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO  
Relatore: PELLECCIA ANTONELLA  
Data pubblicazione: 23/05/2026



**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 10752/2024 R.G. proposto da:

Di Nunzio Filippo, Finoli Filomena, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Cancrini;

-ricorrente-

contro

Prelios Credit Solutions S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Cappuccilli;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 230/2024 depositata il 15/02/2024.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalla Consigliera Antonella Pellecchia.

#### **FATTI DI CAUSA**

**1.** Prelios Credit Solutions S.p.A., quale mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano Filippo Di Nunzio, la moglie Filomena Finoli e i figli Vito, Luciano e Domenico Di Nunzio, deducendo di essere creditrice del primo in forza di fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società ATA s.c.a.r.l. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., credito successivamente ceduto ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

Esponiva che, successivamente al sorgere del credito, con atto notarile del 7 marzo 2014 Filippo Di Nunzio aveva disposto dei propri beni immobili, costituendo l'usufrutto in favore della moglie e donando la nuda proprietà ai figli, e chiedeva pertanto dichiararsi l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 38/2022, accoglieva la domanda revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione, e rigettava le domande risarcitorie proposte dai convenuti.

**2.** Avverso tale decisione proponevano appello Filippo Di Nunzio e Filomena Finoli.

**2.1.** Con sentenza n. 230 del 15 febbraio 2024, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame, confermando la pronuncia di primo grado.

In particolare, la Corte territoriale riteneva provata la titolarità del credito in capo a Siena NPL 2018 S.r.l. sulla base della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, escludeva la decadenza ex art. 1957 c.c., confermava la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni e dichiarava formato il giudicato interno su tali profili, condannando gli appellanti alle spese.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**3.** Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito hanno proposto ricorso Filippo Di Nunzio e Filomena Finoli affidandosi a sei motivi.

**3.1.** Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ha resistito con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**4.1.** Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 81 c.p.c. e 2901 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto provata la legittimazione attiva di Prelios Credit Solutions S.p.A. e di Siena NPL 2018 S.r.l., reputando sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B., nonostante la specifica contestazione dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco.

**4.1.1.** Il motivo è fondato e nei termini di cui in motivazione.

In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).

Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in

tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. 6.1. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corte d'appello, né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel "blocco" dei rapporti ceduti.

In violazione dei principi sopra richiamati, la Corte territoriale si è limitata a rilevare che nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2017 era stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla cessione in blocco dei crediti da Banca Monte dei Paschi di Siena in favore di Siena NPL 2018 s.r.l., affermando in modo apodittico che dall'esame di tale atto risultava ricompresa nella cessione la generalità dei crediti anteriori al 31 dicembre 2016, nonché le posizioni classificate a sofferenza alle date del 31 dicembre 2016 e del 31 dicembre 2017.

Tale affermazione, tuttavia, non è sorretta da un effettivo accertamento in fatto né da una puntuale verifica della riconducibilità del credito controverso all'ambito oggettivo della cessione, risolvendosi in una mera enunciazione assertiva.

**5.** Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti il 2° [con cui denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per non avere la Corte territoriale esaminato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta nei confronti di Filomena Finoli per carenza di *petitum* e di *causa petendi*, ritualmente dedotta e riproposta in appello, con conseguente mancata decisione su una questione preliminare potenzialmente assorbente] e il 3° [con cui denuncia la violazione dell'art. 2901 c.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte d'appello affermato la legittimazione passiva di Filomena Finoli senza autonomo accertamento dei presupposti soggettivi dell'azione revocatoria nei suoi confronti], il 4° [con cui denuncia la violazione dell'art. 1957 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria, ritenendo sanata la tardiva proposizione dell'eccezione e reputando comunque sufficiente, ai fini dell'azione revocatoria, la mera esistenza di un credito anche litigioso), il 5° [con cui denuncia l'omesso esame di fatti decisivi in ordine alla *scientia damni* dei terzi beneficiari, per avere la Corte d'appello escluso apoditticamente il requisito senza valutare le circostanze indiziarie ritualmente dedotte, idonee a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti] e il 6° [con cui deduce la violazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., per avere la Corte territoriale richiesto, ai fini della *scientia damni* del terzo, la conoscenza del credito specifico, anziché la mera conoscibilità del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori] s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 6 marzo 2026.

Il Presidente  
Luigi Alessandro Scarano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale